



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

IL PREFETTO

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria e che nelle convenzioni stesse è individuato il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;

VISTA la deliberazione n. 164 del 7/7/2000 con la quale il C.di A. dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre a disciplinare le procedure di presa d'atto delle sedi di segreteria convenzionate, ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

VISTA la deliberazione n. 113 del 2 maggio 2001 del CDA dell'ex Agenzia Nazionale, con la quale si stabilisce che "nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della sede convenzionata";

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali di Cugnoli (PE) n. 4 del 21/2/2025 e di Civitaquana (PE) n. 3 del 15/2/2025 con le quali è stato approvato lo schema della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria dei Comuni medesimi;

CONSIDERATO che la sede di segreteria del comune di Civitaquana è attualmente vacante;

CONSIDERATO che l'attuale titolare della sede di segreteria del Comune di Cugnoli è la dott.ssa Marta De Cicco, fascia professionale B;

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 24/2/2025 e per la durata di mesi 18 (diciotto) con decorrenza dal 01/3/2025;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Cugnoli, individuato quale organo competente alla nomina del titolare della nuova sede di segreteria convenzionata, ha individuato con nota prot. n. 1082 del 24/2/2025 la dott.ssa Marta De Cicco, fascia professionale B, quale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Cugnoli e Civitaquana;

RISCONTRATA l'iscrizione della dott.ssa Marta De Cicco a questa sezione Regionale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO che la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;



Prefettura dell'Aquila

Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

VISTO l'art. 1, comma 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 31/7/2010 nel quale è stabilito che i Prefetti dei capoluoghi di Regione succedono, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni, ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali della suddetta Agenzia;

VISTA la nota del Ministro dell'Interno – Gabinetto prot. n. 7116/M/1 Uff. Affari Territoriali del 31/7/2010 con la quale i Prefetti dei capoluoghi di regione sono stati incaricati di assicurare a livello territoriale la continuità del servizio;

VISTA la circolare n. 485-E (P) del 24/3/2015 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in materia di convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTO l'art. 16-ter, comma 11, del Decreto Legge n. 162/2019, convertito con legge n.8 del 2020, con il quale è stato stabilito che la classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, con cui sono state dettate le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

VISTA la circolare prot. n. 14449 del 1/12/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. 465/97;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.5.2001;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 1 marzo 2011;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

VISTO il CCNL del personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 16 luglio 2024;

ACCERTATA pertanto la regolarità del procedimento di nomina;



Prefettura dell'Aquila
Sezione Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali

DECRETA

- 1) di prendere atto della stipulazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Cugnoli- PE- (1.340 abitanti) e Civitaquana -PE- (1.124 abitanti) per un totale di 2.464 abitanti e, quindi, classificandola, per effetto delle disposizioni sopra citate, quale sede di Comuni con popolazione complessiva fino a 3.000 abitanti (classe IV) per la durata di mesi 18 (diciotto) con decorrenza dal 01/3/2025;
- 2) di assegnare la dott.ssa Marta De Cicco, fascia professionale B, alla sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Cugnoli e Civitaquana (PE).

Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio, previa notificazione al segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Prefettura – Sezione Regionale della ex Agenzia Segretari Comunali e Provinciali unitamente all'atto di accettazione del Segretario ed alla nota attestante la presa di servizio.

Il segretario, ai fini della nomina, dovrà produrre all'ente locale la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfirmità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Dalla data di presa di servizio del segretario decorrerà la presente convenzione.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(D'Alessio)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CUGNOLI

segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CIVITAQUANA

info@pec.comune.civitaquana.pe.it

V/L